



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 27/08/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 7 agosto 2015, n. 19

TERSAN PUGLIA spa - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione di trattamento aerobico volto alla produzione di compost, ubicata nel Comune di MODUGNO (BA), codice IPPC 5.3 b(1) all'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e smi - fasc. 223.

L'anno 2015 addì 07 del mese di agosto in Modugno (BA), presso l'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale

Il Dirigente dell'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante "Riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche", con la quale il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha provveduto, tra l'altro, alla ridenominazione dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;

Vista la Determina del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con la quale è stato affidato l'incarico al dott. MAESTRI GIUSEPPE di responsabile dell'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 4/2015 con

la quale è stato affidato l'incarico ad interim al dott. MAESTRI GIUSEPPE di responsabile dell'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 4 del 09/03/2015 di "Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio AIA, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45".

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 152/06 e smi: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;
- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006";
- la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia";
- la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) ? Elenco tecnici competenti in acustica ambientale";
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.M. Ambiente 29/01/2007, che ha approvato "Le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5 Gestione dei rifiuti: Impianti di trattamento meccanico biologico";
- il D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il Decreto Ministeriale 272/2014 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152";
- il D.Lgs. n. 99 del 27 Gennaio 1992 "Utilizzazione dei fanghi di depurazione-Attuazione della direttiva 86/278/CEE";
- il D.Lgs. n. 75 del 29 Aprile 2010 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";
- il RR n. 26 del 9 Dicembre 2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06 e smi);
- la L.R. n. 23 del 16 Aprile 2015 "Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17".

Relazione predisposta dalla Dott. Francesca Visicchio:

Sinteticamente l'installazione, in esame, si qualifica come installazione esistente "non già soggetta ad AIA", definizione quest'ultima riportata all'art. 5 co. 1 lettera i-quinquies del D.Lgs. 152/06 ed introdotta

dal D.Lgs. 46/014 di recepimento della Direttiva IED. Per la suddetta tipologia di installazione, l'articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 46/2014 stabilisce che "l'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. Nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze di cui al comma 2, e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti." Il successivo D.L. n. 92 del 4 luglio 2015 all'articolo 2 ha modificato il richiamato art. 29 disciplinando che "L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il Titolo III-bis, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

Il procedimento amministrativo riguarda l'esercizio dell'installazione Tersan Puglia S.p.A., in cui si svolge un'attività di recupero di materia mediante compostaggio dei rifiuti organici e produzione di ammendante per l'agricoltura.

L'installazione è autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 205, rilasciata dal Servizio Rifiuti della Provincia di Bari il 01/12/2009 ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e successivamente aggiornata, per svolgere le seguenti attività:

- trattamento di recupero in compostaggio di rifiuti organici per la produzione di ammendante compostato misto rispondente ai requisiti fissati dal D. Lgs. 75/2010 (attività R3 di cui all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);
- trattamento di rifiuti ligneo-cellulosici, finalizzato alla produzione di materie prime seconde (biomassa) da destinare come combustibile rinnovabile per impianti termici esterni (attività R13 di cui all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

Per l'attività di produzione di fertilizzanti da rifiuti organici differenziati, codificata al punto 5.3.b.1 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, alla data odierna non sono pubblicate le Conclusioni sulle BAT. Pertanto, anche alla luce delle Linee di indirizzo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295-GAB del 27/10/2014 secondo cui (punto 13) "per tutti i procedimenti avviati dopo il 7 gennaio 2013, le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate ai sensi del D.lgs. 372/99 o del D.Lgs. 59/2005 non costituiscono più un riferimento normativo. Tali documenti, peraltro, potranno essere considerati quali utili riferimenti tecnici per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari", è stato considerato il DM 29 gennaio 2007 quale riferimento tecnico utile a fissare le migliori tecniche disponibili per la specifica attività di trattamento meccanico-biologico;

Procedimento Amministrativo:

- In data 8 Settembre 2014, registrata al protocollo dell'Ufficio in data 9 settembre 2014 prot. n. 3462, il Gestore Tersan Puglia Spa trasmetteva istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.
- Con nota prot. n. 3814 del 02/10/2014 l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti comunicava l'avvio del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, riportando le informazioni previste dall'articolo 8 della Legge 241/90 e smi.
- Sul portale ambientale della Regione Puglia in data 02/10/2014 veniva pubblicato l'avvio del procedimento volto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, conformemente a quanto disposto dall'articolo 29-quater comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi e confermato al punto 12 delle Linee di indirizzo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295-GAB del 27/10/2014.
- Preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 16 dicembre 2014 presso l'Ufficio AIA della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o

Uffici coinvolti:

- Il Gestore dichiarava di voler realizzare le seguenti modifiche:
- trattamento degli scarti da avviare in discarica, derivanti dal processo di vagliatura posto a monte del processo di compostaggio, attraverso la stabilizzazione del rifiuto mediante insufflaggio di aria;
- nuovo biofiltro a servizio del capannone A e del piazzale 1, oggi chiuso;
- una vasca per il trattamento delle acque di processo (vasca C da 780 mc).

In merito a tali modifiche il Gestore dichiarava inoltre che l'Autorità competente VIA regionale con nota prot. n. 6559 del 15/07/2014 ha comunicato che le stesse non debbano essere sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

- La Città Metropolitana di Bari, con riferimento alla diffida di cui alla nota prot. n. 64168 del 24/04/2014, riferiva di aver recentemente effettuato con Arpa Puglia un sopralluogo in data 11/12/2014 finalizzato alla verifica di quanto disposto dall'atto di diffida; veniva acquisito il relativo verbale.

- Venivano acquisiti i pareri degli Enti intervenuti, ovvero del Comune di Modugno (prot. n. 0058771 del 16/12/2014), della Città Metropolitana di Bari (relativa alla seduta del giorno 08/10/2014) e di Arpa Puglia (prot. n.0070113 del 16/12/2014).

• Con nota prot. n.0070420 del 17/12/2014 Arpa Puglia trasmetteva gli esiti del sopralluogo effettuato presso la Tersan Puglia SpA il giorno 11/12/2014.

• Con nota prot. n. 000357 del 28/01/2015 l'Ufficio AIA chiedeva alla Città Metropolitana di Bari di far conoscere gli eventuali sviluppi successivi e consequenziali all'atto di diffida formulata con nota prot. n. 64168 del 24/04/2014. È utile rammentare che con nota prot. n. PG0064168 del 24/04/2014 la Città Metropolitana di Bari trasmetteva atto di diffida ex art. 208 c.13 del D.lgs. 152/06 all'impianto di compostaggio della Società Tersan Puglia SpA.

• Con nota prot. n. 08/SDF/rl del 16/02/2015 Tersan Puglia Spa comunicava il completamento delle attività riferite al verbale del sopralluogo di Arpa Puglia dell'11/12/2014 e alla diffida di cui al prot. n. 64168 del 24/04/2014 della Città Metropolitana di Bari.

• Con nota prot. n. PG0027968 del 02/03/2015 la Città Metropolitana di Bari invitava ARPA Puglia ad effettuare un nuovo sopralluogo al fine di verificare la funzionalità del processo di compostaggio così come autorizzato con DD n. 205 del 1/12/2009 della Provincia di Bari.

• Con nota prot. n. 1319 del 09/04/2015 l'Ufficio AIA convocava un sopralluogo presso l'installazione Tersan Puglia Spa, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'AIA, per il giorno 23/04/2015 posticipato con nota prot. n. 1469 del 20/04/2015 al giorno 29/04/2015.

• Con nota prot. n. 84520/UOR09 del 29/04/2015 la ASL BA chiedeva a TERSAN PUGLIA spa la trasmissione di documentazione integrativa.

• In data 6-7 Maggio 2015 veniva eseguito un sopralluogo congiunto da parte della Città Metropolitana di Bari e di Arpa Puglia presso l'installazione Tersan Puglia Spa il cui verbale veniva trasmesso con nota prot.n. PG 0069356 del 21/05/2015, ovvero con nota prot. n. 0028437 del 19/05/2015 di Arpa Puglia.

• Con nota del 13.05.2015 prot. n. 1876 l'Ufficio AIA chiedeva al Gestore, sulla base di quanto emerso sia in sede di CDS del 16.12.2014 sia in sede di sopralluogo del 29.04.2015, di trasmettere documentazione integrativa. Con la stessa nota veniva convocata la Conferenza di servizi per il giorno 26 maggio 2015.

• Considerato che alla data del 21.05.2015 il Gestore non aveva trasmesso la documentazione richiesta, l'Ufficio AIA, con nota prot. n. 2028 del 21.05.2015, rinviava la data della conferenza di servizi sollecitando il Gestore alla trasmissione della documentazione e concedendo ulteriori 10 giorni di tempo per la trasmissione della stessa.

• Con nota prot.n. 2048 del 22/05/2015 veniva acquisito il parere di Arpa Puglia di cui alla nota prot.n. 0029011-32 del 21/05/2015 trasmesso per la CDS del giorno 26/05/2015 in cui veniva richiesta documentazione integrativa.

• Con nota prot. n. 39/SDF/pg del 27 Maggio 2015, registrata al protocollo dell'Ufficio AIA in data 01.06.2015 prot. n. 2215, il Gestore trasmetteva la documentazione integrativa richiesta.

- Con nota prot. n. PG 0079808 del 12/06/2015 la Città Metropolitana di Bari trasmetteva atto di diffida ex art. 208 c. 13 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto di compostaggio della Società Tersan Puglia SpA.
- In data 16 giugno 2015 si svolgeva il Tavolo Tecnico presso l'Ufficio AIA alla presenza dei rappresentanti di Arpa Puglia e della Città Metropolitana di Bari avente come oggetto l'esame della documentazione trasmessa dal Gestore Tersan Puglia spa per il rilascio dell'AIA.
- Con note prot. n. 46/SDF/ab del 18 Giugno 2015 e 47/SDF/pg del 19 Giugno 2015, registrate ai prot. n. 2510 e 2515 dell'Ufficio AIA in data 19/06/2015, il Gestore trasmetteva la documentazione integrativa richiesta in sostituzione di parte della documentazione già trasmessa in data 28.05.2015.
- Con nota prot. n. PG 0083463 del 19/06/2015 la Città Metropolitana di Bari differiva i termini di cui alla diffida di cui al prot. n. 79808 del 12/06/2015 di ulteriori 15 giorni.
- Preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 25 e 26 giugno 2015 svolta presso l'Ufficio AIA della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti è emerso quanto di seguito sintetizzato:
  - il Gestore illustrava l'elenco degli elaborati da valutare nel procedimento in corso;
  - il Gestore rinunciava alla proposta di realizzazione della nuova vasca di accumulo delle acque meteoriche, chiarendo che le modifiche richieste da apportare all'attuale assetto impiantistico, diversamente da quanto indicato in CDS del 16.12.2014 consistono in:
    1. Riassetto linea di pretrattamento, ovvero:
      - la rinuncia alla proposta di trattamento degli scarti da avviare in discarica, derivanti dal processo di vagliatura posto a monte del processo di compostaggio;
      - la proposta di inserimento di una biopressa.
    2. Nuova vasca di raccolta acque di processo;
    3. Modifica dell'attuale processo di trattamento acque di processo;
    4. Impianto di irrorazione cumuli;
    5. Linea di raffinazione materiale e trasporto sovvalli e del prodotto finito;
    6. Sistema di trattamento aria di processo provenienti dal capannone A e capannone 1;
    7. Area suppletiva deposito trattamento scarti a smaltimento;
    8. Area gestione materiale non conforme.

Venivano acquisiti i seguenti pareri:

- parere con richiesta di integrazioni di Arpa Puglia di cui alla nota prot. n. 0036095-32 del 25/06/2015,
- parere favorevole con prescrizione dello ASL-BA/ SPESAL Area Metropolitana di cui alla nota prot.n. 122487/UOR 09 del 25/06/2015,
- parere negativo della Città Metropolitana di Bari relativo alla seduta del 24/06/2015 di cui alla nota prot.n. PG0086399 del 25/06/2015,

Il rappresentante della ASL BA si allineava alle richieste formulate da Arpa Puglia.

Si passava alla disamina del processo produttivo relativo all'assetto attuale e alla nuova configurazione, rispetto a cui veniva formulata richiesta di documentazione integrativa.

Con riferimento alla BAT di settore, la quale prescrive un tempo del processo produttivo non inferiore a 80 giorni, il Gestore si riservava di valutare una modifica dell'assetto progettuale (futuro) considerando una durata minima del processo di 80 giorni in funzione della sostenibilità tecnica-economica-finanziaria della stessa.

In merito all'attività di produzione di biomassa combustibile da rifiuto, oggi autorizzata dalla Provincia di Bari, l'Ufficio AIA riferiva di non poter autorizzare tale attività in quanto i dati forniti dal Gestore non permettevano di verificare l'ottemperanza ai requisiti di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e smi. Il Gestore si riservava di trasmettere documentazione integrativa nel merito e di relazionare quanto richiesto in sede di CdS entro il successivo lunedì 29 Giugno 2015.

- Con nota prot. n. 2708 del 30/06/2015 veniva acquisita la nota prot. n. 0035227 del 22/06/2015 di Arpa Puglia con la quale trasmetteva le risultanze del sopralluogo effettuato presso l'installazione Tersan Puglia SpA in data 06/05/2015, a seguito alla diffida della Città Metropolitana di Bari (PG 0079808 del

12/06/2015).

- Con nota prot. n. 49/SDF/ab del 29/06/2015 Tersan Puglia Spa chiedeva all'Ufficio AIA di posticipare la consegna della documentazione integrativa al 02 Luglio 2015.
- Con nota prot.n. 6597 del 02/07/2015 l'Ufficio Gestione dei Rifiuti Regionale chiedeva all'Ufficio AIA di "...di consentire all'impianto Tersan Puglia il trattamento dei quantitativi attualmente in ingresso (420 t/g per 5 gg/settimana) almeno fino al 15.10.2015, di posticipare di circa 3 mesi l'attuazione del cronoprogramma contenuto nella relazione "GESTIONE DEL TRANSITORIO" trasmessa dal Gestore in data 02.07.2015 e acquisita al nostro prot. n. 6595 prevedendo inoltre nel successivo periodo transitorio decrementi graduali dei quantitativi in ingresso e di consentire infine una gestione transitoria di 12 mesi per l'adeguamento alle BAT di settore".
- Con nota prot. n. 51/SDF/ab del 02/07/2015 Tersan Puglia spa trasmetteva il PMeC rev.2 del 02/07/2015 e la "Relazione sulla gestione del transitorio-cronoprogramma delle attività".
- Con nota prot. n. 52/SDF/pg del 02/07/2015 Tersan Puglia spa trasmetteva la documentazione integrativa alla CdS dei giorni 25 e 26 giugno 2015.
- Con nota prot. n. 2793 del 02/07/2015 l'Ufficio AIA invitava il Gestore a trasmettere tempestivamente la documentazione integrativa a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento.
- Con nota prot. n. 2802 del 03/07/2015 l'Ufficio AIA invitava il Comune di Modugno e Arpa Puglia a trasmettere i pareri di competenza entro e non oltre il 6 Luglio 2015.
- Con nota prot. n. 53/SDF/ab del 06/07/2015 Tersan Puglia spa trasmetteva documentazione di dettaglio per definire i requisiti della biomassa prodotta dall'operazione di recupero dei rifiuti ligneo cellulosici.
- Con nota prot. n. 0038014-157 del 06/07/2015 Arpa Puglia trasmetteva il parere relativo alla componente rumore D.Lgs. 152/06 e smi art 229-quater comma 5.
- Con nota prot. n. 2946 del 13/07/2015 veniva acquisito il verbale del Tavolo Tecnico tenutosi il giorno 07/07/2015 presso l'Ufficio Gestione rifiuti regionale, convocato al fine della "acquisizione dei pareri degli Enti in ordine alla proposta di spostamento del cronoprogramma di adeguamento alla BAT proposta dalla Ditta Tersan Puglia spa nell'ambito del procedimento di AIA, come già anticipato con nota prot.n. 6597 del 02/07/2015 l'Ufficio Gestione dei rifiuti regionale".
- Con nota prot. n. 3021 del 17/07/2015 l'Ufficio AIA sollecitava il Comune di Modugno e Arpa Puglia a trasmettere i pareri definitivi di propria competenza.
- Con nota prot. n. 3113 del 24/07/2015 veniva acquisito il verbale del tavolo tecnico tenutosi il giorno 22/07/2015 presso l'Ufficio Gestione rifiuti regionale in occasione del quale è stato stabilito che:
  1. La Città Metropolitana di Bari può verificare, sulla scorta di quanto proposto dal Gestore nella documentazione integrativa trasmessa in data 02.07.2015, che si possa ritenere concluso il procedimento di diffida della Provincia di Bari di cui alla nota 64168 del 24.04.2014;
  2. Tenuto conto che il Gestore ha dichiarato l'intenzione di chiudere l'impianto il prossimo 24 luglio e che tale circostanza comporterebbe l'insorgere dell'emergenza rifiuti in Puglia e tenuto conto delle intenzioni dell'ufficio AIA di concludere il procedimento autorizzativo in corso in tempi brevi, si chiede alla Città Metropolitana di Bari di rendere il parere istruttorio nell'ambito di tale procedimento, comprensivo anche delle valutazioni in ordine alle risoluzioni proposte dal gestore relativamente alle criticità di cui alla richiamata diffida, in tempo utile per evitare l'insorgere dell'emergenza.
- Con nota prot.n. PG 0101002 del 24/07/2015 la Città Metropolitana di Bari, in riscontro alle risultanze del tavolo tecnico del giorno 22/07/2015, comunicava che "l'attività istruttoria di verifica dell'ottemperanza, volta al controllo del corretto esercizio delle attività autorizzate, in attuazione dei principi di cui all'art. 178 TUA, deve convergere, per evidenti ragioni di economia procedimentale e in virtù di quanto prescritto all'art. 208 c. 12-bis, nell'ambito del procedimento di AIA in via di definizione".. ed inoltre richiamando il DL 92/2015 "nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adempimenti

proposti nelle istanze..”.

- Con nota prot. n. 3117 del 24/07/2015 l'Ufficio AIA invitava il Comune di Modugno e la Città Metropolitana di Bari a trasmettere i pareri di competenza entro e non oltre il giorno 03 Agosto 2015.
- Con nota prot. n. 0041788-291 del 22/07/2015, acquisita al prot. n. 3110 del 24/07/2015 Arpa Puglia trasmetteva il parere in merito al PMeC rilevando che “il progetto di adeguamento del PMeC non è esaustivo delle richieste formulate da ARPA”.
- Con nota prot. n. 143647/UOR 09 del 27/07/2015 ASL-BA/ SPESAL Area Metropolitana trasmetteva il parere favorevole con prescrizione, allegando la documentazione approvata.
- Con nota prot. n. 145676/UOR09 del 29/07/2015 la ASL BA trasmetteva il proprio parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario.
- Con nota prot. n. PG0104425 del 31/07/2015 la Città Metropolitana di Bari comunicava che “l'amministrazione ha espresso definitiva posizione nell'ambito dei lavori conferenziali...mediante deposito nella riunione del 25/6 di parere reso dal comitato previsto dall'art. 5 co.9 l.r. 30/86”... “tuttavia preme rimarcare che nel modello procedimentale definito dal legislatore relativamente al procedimento in esame, nell'ambito della conferenza prescritta dall'art. 29 quater d.lgs. 152/06 si connota come obbligatoria l'acquisizione dei soli pareri del Sindaco..e di Arpa” “la valida e legittima manifestazione di volontà resta quella esternata nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi del 25.6 u.s, attesa la non imprescindibilità del parere di competenza richiesto, si declina qualsivoglia responsabilità per ogni diversa ed arbitraria attribuzione di volontà, non conforme ai canoni di legalità dell'agere amministrativo”.
- Con nota prot. n. 37390 del 03/08/2015 il Comune di Modugno esprimeva parere negativo nell'ambito del procedimento di Autorizzazione integrata ambientale salvo che vengano adottate le seguenti prescrizioni:
  1. Divieto di estrazione e di utilizzo di acque sotterranee, salvo che nel periodo in concomitanza con la riduzione delle precipitazioni meteorologiche;
  2. Monitoraggio settimanale -ad opera dell'ARPA - delle acque provenienti dall'emungimento di pozzi e usate nel processo produttivo;
  3. Monitoraggio delle emissioni odorigene secondo Sistema ODORTEL al fine di verificare in tempo reali l'efficacia delle misure di contenimento e di abbattimento delle suddette emissioni.
  4. Sospensione immediata dell'attività ove il sistema ODORTEL certificasse la molestia delle emissioni odorigene;
  5. Rendere possibile l'accessibilità-a chiunque ne avesse interesse-ai dati e ai parametri relativi ai monitoraggi attraverso adeguata pubblicità sul sito web di Arpa Puglia.
- Con nota prot. n. 7599 del 03/08/2015 l'Ufficio Gestione dei Rifiuti Regionale comunicava che “alla luce dell'emanazione di Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 6 del 31/07/2015 la richiesta formulata dallo scrivente servizio trasmessa con nota prot. n. 6597 del 31/07/2015.....è da intendersi superata”.

Il Dirigente dell'Ufficio Autorizzazione  
Integrata Ambientale,

Vista la relazione che precede e l'allegato A che qui si intendono approvati ed integralmente richiamati e trascritti;

In considerazione dei seguenti pareri così espressi da:

1. Arpa Puglia in merito alla componente rumore D.Lgs. 152/06 e smi art 229-quater comma 5, trasmesso con nota prot. n. 0038014-157 del 06/07/2015.
2. Arpa Puglia in merito al PMeC in cui si rileva che “il progetto di adeguamento del PMeC non è esaustivo delle richieste formulate da ARPA”, trasmesso con nota prot. n. 0041788-291 del 22/07/2015.

3. ASL-BA/ SPESAL Area Metropolitana in forma favorevole con la seguente prescrizione:

- l'altezza dei cumuli creati nell'impianto di compostaggio dovranno essere adeguati alle caratteristiche meglio descritte nel manuale di uso e manutenzione delle singole attrezzature utilizzate.

a cui è allegata la documentazione approvata, trasmessa con nota prot. n. 143647/UOR 09 del 27/07/2015.

4. ASL BA in forma favorevole sotto il profilo igienico sanitario, trasmesso con nota prot. n. 145676/UOR09 del 29/07/2015.

5. Città Metropolitana di Bari in forma negativa, espresso nella seduta del 24/06/2015, alla luce dell'esame della documentazione integrativa di cui alle note prot. n. 46 e 47/SDF/pg rispettivamente del 18/06/2015 e del 19/06/2015, in quanto:

- la falda sottostante dell'impianto è inquinata,
- non si è dato alcun riscontro alla modalità di stoccaggio dei cumuli ed al confinamento dei materiali di maturazione,
- l'operazione di recupero R13 è ben individuata, alcun materiale può essere qualificato come prodotto finito,
- il trattamento dei vapori contenenti composti odorigeni nelle torri di lavaggio deve essere effettuato con soluzioni acide come da progetto,
- l'emissione da biofiltro può contenere composti pericolosi per i lavoratori,
- non vi è certezza del bilancio di massa delle singole attività,
- non sono prescritte le caratteristiche chimiche, chimico/fisiche e merceologiche dei rifiuti in ingresso,
- non sembrano essere ottemperate le prescrizioni VIA,
- non vi è controllo delle emissioni diffuse in particolar modo di quelle polverulenti.

trasmesso con nota prot.n. PG0086399 del 25/06/2015.

6. Città Metropolitana di Bari la quale ha comunicato che "l'amministrazione ha espresso definitiva posizione nell'ambito dei lavori conferenziali...mediante deposito nella riunione del 25/6 di parere reso dal comitato previsto dall'art. 5 co.9 l.r. 30/86"... "tuttavia preme rimarcare che nel modello procedimentale definito dal legislatore relativamente al procedimento in esame, nell'ambito della conferenza prescritta dall'art. 29 quater d.lgs. 152/06 si connota come obbligatoria l'acquisizione dei soli pareri del Sindaco..e di Arpa" "la valida e legittima manifestazione di volontà resta quella esternata nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi del 25.6 u.s, attesa la non imprescindibilità del parere di competenza richiesto, si declina qualsivoglia responsabilità per ogni diversa ed arbitraria attribuzione di volontà, non conforme ai canoni di legalità dell'agere amministrativo", con nota prot. n. PG0104425 del 31/07/2015.

7. Comune di Modugno in forma negativa nell'ambito del procedimento di Autorizzazione integrata ambientale salvo che vengano adottate le seguenti prescrizioni:

- Divieto di estrazione e di utilizzo di acque sotterranee, salvo che nel periodo in concomitanza con la riduzione delle precipitazioni meteorologiche;
- Monitoraggio settimanale -ad opera dell'ARPA - delle acque provenienti dall'emungimento di pozzi e usate nel processo produttivo;
- Monitoraggio delle emissioni odorigene secondo Sistema ODORTEL al fine di verificare in tempo reali l'efficacia delle misure di contenimento e di abbattimento delle suddette emissioni.
- Sospensione immediata dell'attività ove il Sistema ODORTEL certificasse la molestia delle emissioni odorigene;
- Rendere possibile l'accessibilità -a chiunque ne avesse interesse- ai dati e ai parametri relativi ai monitoraggi attraverso adeguata pubblicità sul sito web di Arpa Puglia.

trasmesso con nota prot. n. 37390 del 03/08/2015.

In considerazione dei pareri sopra richiamati, si rappresenta quanto segue:

- relativamente ai pareri di Arpa Puglia di cui alle note prot. n. 0038014-157 del 06/07/2015 e n.



0041788-291 del 22/07/2015, nell'allegato A alla presente è stata formulata la prescrizione n. 76 secondo cui "Il Gestore è tenuto a presentare all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo, entro e non oltre 60 giorni dal rilascio della presente AIA, la revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo al fine di ricomprendere tutte le informazioni/controlli indicati ai paragrafi E.5.1 - E.5.2 delle BAT di settore nonché per recepire i rilievi di ARPA Puglia indicati nei pareri resi con note prot. n. 0038014-157 del 06/07/2015 e n. 0041788-291 del 22/07/2015".

- In merito al parere di cui alla nota prot. n. PG0086399 del 25/06/2015 e richiamato come parere definitivo nella nota prot. n. PG0104425 del 31/07/2015 della Città Metropolitana di Bari si evidenzia che lo stesso deve intendersi superato, in quanto riferito alla documentazione progettuale trasmessa dal Gestore con note prot. n. 46 e 47/SDF/pg rispettivamente del 18/06/2015 e del 19/06/2015 e pertanto non aggiornato alle risultanze della Conferenza di servizi del giorno 25/06/2015 e della documentazione integrativa richiamata nell'allegato A.

- In merito al parere negativo del Comune di Modugno ed alle prescrizioni richiamate, trasmesso con nota prot. n. 37390 del 03/08/2015, si precisa che non è accoglibile quella inerente al "Divieto di estrazione e di utilizzo di acque sotterranee, salvo che nel periodo in concomitanza con la riduzione delle precipitazioni meteorologiche", in quanto il presente provvedimento autorizzativo AIA non sostituisce l'autorizzazione all'estrazione di acque sotterranee, oggi rappresentata dalla DD n. 1739 del 28/03/2015 della Città Metropolitana di Bari, poiché non ricompresa nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e smi;

- Le altre prescrizioni del parere reso dal Comune di Modugno sono state recepite nell'allegato A al punto n. 39 secondo cui "Il Gestore dovrà entro 30 giorni dalla data di rilascio della presente AIA, presentare ad Arpa Puglia e al Comune di Modugno la proposta esecutiva di monitoraggio delle emissioni odorigene secondo il sistema ODOROTEL al fine di verificare l'efficacia in tempo reale delle misure di contenimento e abbattimento (vedi parere Comune di Modugno prot. n. 37390 del 03/08/2015). Il Comune di Modugno e Arpa Puglia provvederanno entro i successivi 30 giorni ad approvare in forma definitiva le modalità applicative del richiamato sistema ODOROTEL con indicazione delle misure da adottare in caso di misurazione di molestia delle emissioni".

- In merito a quanto dichiarato dalla Città Metropolitana di Bari nota prot.n. PG 0101002 del 24/07/2015 per cui "l'attività istruttoria di verifica dell'ottemperanza, volta al controllo del corretto esercizio delle attività autorizzate, in attuazione dei principi di cui all'art. 178 TUA, deve convergere, per evidenti ragioni di economia procedimentale e in virtù di quanto prescritto all'art. 208 c. 12-bis, nell'ambito del procedimento di AIA in via di definizione".. si rileva che lo specifico ed autonomo procedimento di diffida, da parte dell'Autorità Competente Città Metropolitana di Bari, di cui alla nota prot. n. PG0064168 del 24/04/2014 non risulta ad oggi ancora concluso.

## VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

## DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e

trascritte:

- di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore TERSAN PUGLIA Spa per l'installazione di trattamento aerobico dei rifiuti non pericolosi e successiva produzione di compost, ubicata nel Comune di MODUGNO (BA), codice IPPC 5.3 b(1) all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate nonché delle condizioni di cui all'allegato A facente parte integrante stabilendo che:

1. È prevista una gestione transitoria dell'installazione illustrata nell'allegato C "Gestione del transitorio" consistente nel graduale passaggio dalla potenzialità attuale dell'impianto sintetizzata al punto 6.1 alla potenzialità a regime illustrata al punto 6.2 con una riduzione dei quantitativi di rifiuti autorizzati in ingresso all'installazione da 420 t/g (5 giorni lavorativi) a 350 t/g (5 giorni lavorativi), comportando una riduzione degli attuali volumi presenti nell'installazione con conseguente ridimensionamento delle altezze dei cumuli come indicato al paragrafo 6.4 dell'allegato A;

2. Il Gestore dovrà, entro 30 giorni dalla data di rilascio della presente AIA, presentare ad Arpa Puglia e al Comune di Modugno la proposta esecutiva di monitoraggio delle emissioni odorigene secondo il sistema ODOROTEL al fine di verificare l'efficacia in tempo reale delle misure di contenimento e abbattimento (vedi parere Comune di Modugno prot. n. 37390 del 03/08/2015). Il Comune di Modugno e Arpa Puglia provvederanno entro i successivi 30 giorni ad approvare in forma definitiva le modalità applicative del richiamato sistema ODOROTEL con indicazione delle misure da adottare in caso di misurazione di molestia delle emissioni;

3. Il Gestore così come proposto nel PMC rev.2 - luglio 2015 dovrà trasmettere, entro tre mesi conteggiati a partire dalla data di rilascio dell'AIA, all'Autorità competente AIA e ad Arpa Puglia una proposta di monitoraggio al confine dell'impianto, in almeno 2 punti individuati lungo la direzione prevalente dei venti (uno a monte ed uno a valle) al fine di valutare la concentrazione odorimetrica espressa in ou/mc;

4. Il Gestore dovrà realizzare i pozzi disperdenti, per la gestione del surplus delle acque meteoriche, entro 60 giorni conteggiati a partire dal rilascio della presente autorizzazione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella DD n.601/2011 rilasciata dalla Provincia di Bari;

5. Al fine di minimizzare le emissioni odorigene di natura fuggitiva, il Gestore dovrà dotare tutti i portoni di un sistema automatico di gestione delle aperture, nonché di un sistema di registrazione della durata di apertura dei varchi;

6. Il Gestore è tenuto a presentare all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo, entro e non oltre 60 giorni dal rilascio della presente AIA, la revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo al fine di ricomprendere tutte le informazioni/controlli indicati ai paragrafi E.5.1 - E.5.2 delle BAT di settore nonché per recepire i rilievi di ARPA Puglia indicati nei pareri resi con note prot. n. 0038014-157 del 06/07/2015 e n. 0041788-291 del 22/07/2015;

7. devono essere rispettate tutte le condizioni di esercizio, prescrizioni ed adempimenti previsti nel presente provvedimento ed allegato A "Documento Tecnico";

8. Il presente provvedimento di rilascio dell'AIA stabilisce, nei vari capitoli dell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le prescrizioni e condizioni cui attenersi nell'esercizio delle attività autorizzate;

9. Il presente provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;

10. Prima di dare attuazione a quanto previsto nel presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore è tenuto alla comunicazione prevista nel rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi;

11. Il presente atto sarà oggetto di riesame qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e smi;

12. Il termine di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi, della presente autorizzazione integrata ambientale viene fissato in 10 (dieci) anni;
13. Dovrà essere corrisposto, entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta, il saldo delle tariffe istruttorie che saranno determinate secondo i criteri della DGRP 1113/2011;
14. Il Documento Tecnico (composto di Allegato A - Allegato B "Piano di Monitoraggio e Controllo" - Allegato C "Gestione del transitorio" - Allegato D "Parere Arpa Puglia" - Allegato E "Stato di adozione delle BAT"), è parte integrante del presente provvedimento;
15. Per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
16. Il Gestore è tenuto ad estendere, entro 60 giorni, la validità temporale delle garanzie finanziarie già prestate in favore della Provincia di BARI, adeguandole alla validità della presente AIA - 10 anni, e riportando come soggetto beneficiario la REGIONE PUGLIA. La stessa validità dovrà essere estesa per ulteriori due anni, in accordo con lo schema di decreto interministeriale trasmesso con nota prot.n 0020553/TRI del 25/07/2014 del MATTM. L'importo dovrà essere successivamente adeguato alla disciplina nazionale definita dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 195 comma 2 lettera g) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e smi;

L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari e la Città Metropolitana di BARI, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte del Gestore ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici.

L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di Autorità di Controllo, accerterà quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore da calcolare con le modalità previste dalla DGRP n. 1113 del 19/05/2011.

La Città Metropolitana di Bari, in qualità di Autorità Competente nell'ambito del procedimento amministrativo di diffida di cui alla nota prot. n. PG0064168 del 24/04/2014, non avendo espresso il proprio parere aggiornato in seno al presente procedimento AIA diversamente da quanto indicato con nota PG 0101002 del 24/07/2015, è tenuta a definire lo stesso procedimento ex art. 208 del Testo Unico Ambientale, come già sollecitato dall'ufficio AIA della Regione Puglia con nota prot. n. 3021 del 17/07/2015.

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, al Gestore della Società "TERSAN PUGLIA S.p.A" con sede legale presso il Comune di Modugno (BA) S.P. 231 km 1.600;

- di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, presso la Città Metropolitana di BARI e presso il Comune di MODUGNO;

- di dare evidenza del presente provvedimento alla Città Metropolitana di BARI, al Comune di MODUGNO, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, all'ARPA Puglia Dap BA, alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

a) è redatto in unico originale, composto da n. 19 facciate e dell'allegato "Documento Tecnico" che si

compone degli Allegati “Allegato A di n. 43 (quarantatre) facciate, Allegato B “Piano di monitoraggio e controllo”\_rev.2 Luglio 2015 di n. 50 (cinquanta) facciate, Allegato C “Gestione del transitorio” di n. 6 (sei) facciate, Allegato D “Parere Arpa” di n. 12 (dodici) facciate e Allegato E “Stato di applicazione BAT” di n. 9 (nove) facciate, per un totale di 139 (centotrentanove) pagine;

b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:

- nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della Regione Puglia:

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

- nel Portale Ambientale regionale  
(<http://ambiente.regione.puglia.it/>)

c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;

d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;

e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente ad interim d’Ufficio

Dott. Giuseppe Maestri